

Al Signor Sindaco del Comune di

Olgiate Comasco – Dott. Simone Moretti

All'Assessore all'Urbanistica del Comune di

Olgiate Comasco – Prof.ssa Maria Rita Livio

Ai Signori Consiglieri Comunali del Comune di

Olgiate Comasco

E p.c.

Al Responsabile dell'Area

Edilizia e Urbanistica del Comune di

Olgiate Comasco – Geom. Gualtiero Ambrosoli

SEDE

OGGETTO: Approvazione definitiva variante al PGT. Deliberazione di adozione n. 14/C.C. del 28 maggio 2019. Parere del Segretario generale.

Egregi tutti,

nell'assolvimento dei compiti di assistenza giuridica e di partecipazione alle decisioni degli Organi collegiali che competono al Segretario comunale, ai sensi dell'art 97 del D. Lgs. n. 267/2000, ritengo di dover rappresentare quanto segue.

In primo luogo mi preme rammentare che, ancorché l'ordinamento vigente non preveda espressamente, come in passato, l'acquisizione preventiva del parere di legittimità del Segretario comunale sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, la norma sopra citata prevede al comma 2 che: *"Il Segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti"*. Il comma 4 del medesimo articolo prevede poi alla lettera a) *"...partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione..."*.

Nell'esercizio di tali compiti mi accingo quindi a porgerVi alcune considerazioni che costituiscono le motivazioni del mio parere sulla prossima approvazione definitiva della Variante al PGT di Olgiate Comasco,

adottata dal Consiglio Comunale con la deliberazione citata in oggetto. Parere che viene reso dopo aver visionato la proposta formulata dall'ufficio competente per il tramite del progettista della variante medesima, in persona dell'Arch. Giuseppe Tettamanti.

Con riferimento alle proposte relative all'accoglimento delle osservazioni presentate, devo innanzitutto soffermarmi sulla osservazione n. 9 relativa all'ambito AS3 che, come noto, riguarda la Cava Baragiola. Molto sinteticamente, mi corre l'obbligo di rammentare che l'osservazione non è pertinente in quanto non attinente all'oggetto di variante; in altri termini tocca un ambito non inciso dalla adozione della variante urbanistica approvata dal Consiglio. Tuttavia, anche a voler ritenere questo aspetto recessivo, ma non lo è per le ragioni che di seguito riporto, ricordo che l'ambito AS3 è tuttora oggetto di un procedimento di approvazione del progetto di riqualificazione della Cava Baragiola, progetto da approvarsi in variante al PGT vigente ai sensi del DPR 160/2010. Come noto, la procedura radicata presso il SUAP di Olgiate Comasco tende all'adozione del provvedimento consiliare conclusivo e attuativo della convenzione già stipulata in data 31.03.2016 rep. N. 61451 Notaio Zaffaroni, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 4/2016. E' altrettanto noto che in fase di adozione della variante in argomento, e più precisamente in sede di verifica di assoggettabilità a VAS, conclusasi poi con decreto di non assoggettabilità in data 5 febbraio 2019, il parere reso dalla Provincia di Como (prot. 46895 del 17 dicembre 2018) che per comodità allego, richiedeva lo stralcio del comparto AS3 dalla variante, per le motivazioni ivi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte. A ciò si aggiunga, in termini meno tecnici, che l'eventuale accoglimento dell'osservazione, non si limiterebbe ad "aggiornare" la norma delle NTA come sembra desumersi da quanto riportato nella Tavola Relazione, ma produrrebbe l'effetto di arrestare il procedimento in corso al SUAP, procedimento che a differenza della variante in argomento è stato invece sottoposto a VAS, con la conseguenza di porre nel nulla quanto finora svolto in termini di istruttoria. Istruttoria che, in caso di esito positivo, comunque vedrà l'approvazione del progetto di recupero della Cava Baragiola da parte del Consiglio Comunale. La non pertinenza dell'osservazione fonda quindi la propria *ratio* sulla circostanza che, correttamente, in fase di adozione della variante l'Amministrazione ha ritenuto di non incidere sull'ambito AS3; ritenere possibile in fase di esame delle osservazioni un ripensamento come quello prospettato, produrrebbe non solo gli effetti sopra descritti, ma darebbe luogo ad una contraddittorietà logica e procedimentale passibile di sindacato dinanzi al Giudice amministrativo.

Analogo ragionamento può essere svolto per tutte le osservazioni che riguardano l'ambito AS4 (4-7-8-19-31-33-36-37-). Al di là della non pertinenza, nel richiamare integralmente anche qui il già citato parere provinciale, e le conseguenti e coerenti determinazioni assunte dal Consiglio Comunale in fase di adozione della variante, non si comprende come possa recuperarsi una capacità di modifica del PGT vigente sull'ambito AS4 quando in fase di istruttoria, per le motivazioni acquisite agli atti, si è deciso di stralciare questo ambito. Le ragioni di questo stralcio risiedono sostanzialmente nell'aver acclarato e condiviso che tale ambito può essere oggetto di modifica solo attraverso lo strumento del Documento di Piano, come correttamente

sostenuto dal citato parere provinciale. Ritenere possibile un ripensamento, anche in questo caso in fase di esame delle osservazioni, produrrebbe una contraddittorietà logica e procedimentale passibile di sindacato dinanzi al Giudice amministrativo, questa volta ancorata anche ad ulteriore motivazione. L'ambito in parola è ambito di trasformazione e come tale può essere inciso solo con la modifica al Documento di Piano, come prescritto dall'art. 8, comma 2, lett. e, della L.R. 12/2005. Non solo. A beneficio di ulteriore chiarezza, lo stesso PGT vigente (Tavola grafica "P3.2q – Sintesi propositiva indicazioni progettuali" del "Documento di Piano") inserisce l'ambito AS4 tra gli "Ambiti di trasformazione e riqualificazione" non nel "TUC - Tessuto Urbano Consolidato" (si veda la legenda allegata alla tavola) con ciò classificando correttamente l'area come esterna al perimetro del tessuto urbano consolidato definito dal Piano delle Regole. Inoltre anche lo stesso provvedimento di compatibilità provinciale del PGT con il PTCP n. 2938/2014 inserisce inequivocabilmente la valutazione dell'ambito AS4 tra "gli ambiti di trasformazione previsti nel PGT". La stessa Relazione di accompagnamento al Documento di Piano (Elaborato A0) del PGT vigente sancisce in via definitiva l'appartenenza al Documento di Piano inserendo, per tale ambito, una specifica scheda che ne definisce le norme di trasformazione.

Alla luce di quanto sopra prospettato, e con riferimento a quanto sopra specificato, esprimo quindi un parere sfavorevole di legittimità sotto il profilo dell'eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della proposta e sotto il profilo della violazione di legge per contrasto con l'art. 8, comma 2, lett. e, della L.R. 12/2005.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Antonella Petrocelli

Segretario Generale